

**Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali a soggetti esterni di importo inferiore alla
soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n°36
(Codice dei Contratti pubblici)**

DOCUMENTO REDATTO DA



1

Azienda Mobilità Trasporti Turismo e Territorio SpA
Via F. Torbido, 3/a - 37133 Verona (VR) - Italy
Telefono 0039 045 2320025 - Telefax 0039 045 2320010
Codice Fiscale 00214640237 - Partita IVA 02770140230
web: www.amt3.it e-mail: info@amt3.it

Titolo I

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità semplificate per il conferimento degli incarichi professionali a soggetti esterni di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei Contratti pubblici).
2. Gli incarichi conferibili ai sensi del presente articolo concernono le professioni regolamentate, l'accesso alle quali è condizionato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, salvo quanto disposto dal comma successivo.
3. Non costituisce oggetto del presente regolamento la disciplina delle procedure per l'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 56, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 36 del 2023.
4. È comunque facoltà dell'Azienda ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità ed ove reputato opportuno, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate di cui al presente regolamento.

Articolo 2 – Principi

1. Il conferimento degli incarichi professionali di cui al precedente art. 1 deve rispettare i principi previsti dagli articoli da 1 a 11 del Codice, nonché le modalità indicate nel presente regolamento.
2. È vietato l'artificioso frazionamento della spesa al solo fine di non superare le soglie e/o fasce di valore previste dal presente regolamento.
3. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 28 del Codice.

Titolo II

Articolo 3 - Modalità di affidamento

1. Il conferimento degli incarichi professionali di cui al presente regolamento può avere luogo in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 36/2023 a specifico professionista individuato dall'Azienda (art. 4);
 - b) Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 36/2023, previo confronto informale dei preventivi e/o curricula di almeno due professionisti individuati dall'Azienda (art. 5) eventualmente sulla base di un elenco disponibile presso la stessa (art. 6 e 7);
 - c) Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, previa indagine di mercato con pubblicazione di un avviso sul sito dell'Azienda.

Articolo 4 - Affidamento diretto a specifico professionista individuato dall'Azienda senza previo confronto fra più preventivi e/o curricula

1. L'Azienda può individuare direttamente il professionista adeguatamente qualificato al quale affidare l'incarico professionale senza previo confronto fra più preventivi e/o curricula.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'Azienda invia al professionista individuato una richiesta di preventivo, indicando l'oggetto dell'incarico, la durata stimata ed il corrispettivo ipotizzato.
3. La richiesta di preventivo viene effettuata mediante posta elettronica certificata, ovvero, nei limiti di cui alla vigente normativa, tramite e-mail o altri strumenti di trasmissione prescelti dal responsabile unico del procedimento
4. L'Azienda effettua la verifica di congruità del corrispettivo ipotizzato indicato sulla richiesta di preventivo tramite, esemplificativamente, comparazione dei listini di mercato o tariffari, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o mediante analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
5. Il professionista individuato invia all'Azienda, entro il termine dalla stessa assegnato nella richiesta di preventivo e con le modalità ivi indicate, il curriculum vitae, la proposta economica e, ove richiesto, una proposta tecnica.

Articolo 5 - Affidamento diretto al professionista individuato dall'Azienda previo confronto informale fra due o più professionisti

3

1. L'Azienda può individuare il professionista al quale affidare l'incarico professionale previo confronto informale di due o più professionisti adeguatamente qualificati, individuati a discrezione oppure tramite gli elenchi di cui all'articolo 6.
2. L'Azienda invia ai professionisti individuati una richiesta di presentazione di preventivo e/o del curriculum, indicando l'oggetto dell'incarico, la durata stimata, e il corrispettivo ipotizzato, le modalità e i termini di presentazione del preventivo e/o del curriculum, oltre che i criteri sui quali il confronto verrà effettuato. Trova applicazione quanto previsto all'art. 4, comma 3.
3. L'Azienda può prevedere che il corrispettivo ipotizzato ai sensi del comma 2 sia fisso e non suscettibile di miglioramento da parte dei professionisti ammessi al confronto. In tale caso, effettua la verifica preventiva di congruità dello stesso, eventualmente tramite comparazione dei listini di mercato o tariffari, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o mediante analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
4. L'Azienda acquisisce dai professionisti coinvolti nel confronto il curriculum e/o il preventivo, che può essere costituito da una proposta economica e/o da una proposta tecnica.
5. Nel caso in cui il corrispettivo sia oggetto di miglioramento in sede di confronto informale, la valutazione di congruità è effettuata mediante la comparazione dei preventivi ricevuti.

6. L'Azienda seleziona il professionista sulla base dei criteri di confronto indicati nella richiesta di curriculum e/o di preventivo di cui al comma 2. L'Azienda comunica a tutti i professionisti partecipanti al confronto l'esito dello stesso.

Articolo 6 - Elenchi di professionisti

1. L'Azienda può istituire elenchi aperti di professionisti, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.1. del Codice, articolati sulla base di categorie professionali ed eventualmente di materie, ambiti o specializzazioni, suddividendoli in fasce di importo, costantemente aggiornati dalla stessa all'atto del ricevimento delle richieste di iscrizione. Non sussiste alcuna limitazione temporale all'iscrizione.

2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà dell'Azienda di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che i professionisti devono possedere, la modalità di selezione dei professionisti da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'Azienda intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

3. Il professionista può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie e attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

4. L'Azienda procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. Nel caso in cui il numero delle istanze pervenute sia troppo ampio, è previsto un termine massimo di novanta giorni. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

5. Il professionista iscritto nell'elenco è tenuto a comunicare all'Azienda, a mezzo pec, eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, entro il termine di 15 giorni dalla conoscenza della variazione.

6. I professionisti privi dei requisiti, nonché quelli che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio da parte dell'Azienda, verranno esclusi dagli elenchi.

7. L'Azienda pubblicherà gli elenchi, non appena costituiti, sul proprio sito web.

8. La scelta dei professionisti da invitare al confronto informale deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o

comporta per l'Azienda oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento del confronto. I criteri di selezione dei professionisti da invitare al confronto informale sono indicati nella richiesta di presentazione del preventivo.

Articolo 7 - Affidamento diretto a professionista previa indagine di mercato con pubblicazione di un avviso sul sito dell'Azienda

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 5, l'Azienda può individuare i professionisti da ammettere al confronto informale di cui all'art. 5 previa pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale.
2. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione dei professionisti, le modalità per comunicare con l'Azienda.
3. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di professionisti da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta dei predetti. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per l'Azienda oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.
4. L'avviso è pubblicato sul sito web dell'Azienda per almeno quindici giorni naturali e consecutivi, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. I professionisti selezionati ai sensi del comma 2 saranno ammessi al confronto informale che sarà effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Titolo III

Articolo 8 - Principio di rotazione

1. Al fine degli affidamenti di cui all'art. 3, l'Azienda applica il principio di rotazione comportante il divieto di affidamento e/o di ammissione ai confronti informali del professionista uscente, salvo quanto previsto nei commi successivi ed all'art.9.
2. Il principio di rotazione di cui al comma 1 si applica limitatamente all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti consecutivi, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nello stesso settore di servizi.

3. Il principio di rotazione si applica in relazione alla singola fascia di valore economico, prevista dall'articolo 9 del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il professionista uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Azienda non operi alcuna limitazione in ordine al numero dei professionisti tra i quali effettuare la selezione, fra quelli, in possesso dei requisiti di partecipazione, iscritti agli elenchi di cui all'art. 6 o che hanno presentato manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 7.

6. Il principio di rotazione può non essere applicato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Articolo 9 - Suddivisione in fasce

1. Ai fini del rispetto del principio di rotazione, gli affidamenti di incarichi professionali sono suddivisi nelle seguenti fasce:

- a) fino a 5.000 euro;
- b) da 5.001 euro fino a 25.000 euro;
- c) da 25.001 euro fino a 80.000 euro;
- d) da 80.001 euro fino a 139.999.

2. Il principio di rotazione di cui all'art. 8 si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia di cui al comma 1.

Articolo 10 - Divieto di evasione del principio di rotazione

1. In forza dell'autonomia regolamentare dell'Azienda, l'applicazione del principio di rotazione di cui al presente titolo non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati nel corso dell'anno solare, mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'incarico;
- alternanza sequenziale di affidamenti agli stessi professionisti;
- affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, a professionisti riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento.

Titolo IV

Articolo 11 - Determina a contrarre semplificata

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05.02.2024

Aggiornamento approvato in Assemblea Ordinaria nella seduta del 08.07.2024

1. Nelle procedure di cui al presente Regolamento, l'Azienda procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che, in modo semplificato, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, oltre alla copertura contabile.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 è individuato il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 12 - Requisiti generali e speciali

1. Il professionista affidatario dell'incarico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici.
2. I requisiti di cui agli articoli 94 e 95 devono sussistere all'atto dell'affidamento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso.
3. L'Azienda può stabilire, in ogni caso, requisiti minimi di:
 - a) idoneità professionale. In proposito, può essere richiesto al professionista l'iscrizione ad Albi o Elenchi, ove esistenti, capaci di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità degli stessi di risultare affidatari. In alternativa al fatturato, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) competenze tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Art. 13 - Verifica dei requisiti

1. In forza dell'autonomia regolamentare attribuita dagli articoli 50, comma 5, e 141, comma 2 del Codice, l'Azienda ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dal professionista ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e speciale, ove previsti. In tal caso l'Azienda procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 18 del Codice dei contratti pubblici, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni.

Articolo 14 - Garanzia provvisoria e definitiva

1. Per tutti gli incarichi di cui al presente Regolamento, l'Azienda non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice, salvo che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari verranno indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. L'Azienda ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'articolo 53, comma 4.

Articolo 15 - Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
2. Ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del Codice, non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18 del Codice.